

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

SEDE DI ROMA

RICORSO

(con istanza cautelare ex art. 55 c.p.a.)

Nell'interesse di

Prof.ssa RAFFA MARIA LUISA, nata a Messina il 6 giugno 1975, ivi residente in Via Polveriera n. 1, Camaro Superiore, C.F. RFF MLS 75H46 F158R, elettivamente domiciliata in Messina, Viale Luigi Cadorna is. 212 comparto V, presso lo studio dell'Avv. Pasqualina Fossari (C.F. FSS PQL 78E50 F537X - Fax n. 0909148687 - PEC avv.pasqualinafossari@pec.giuffre.it - e-mail avv.pasqualinafossari@gmail.com, indirizzi ai quali chiede esplicitamente gli vengano effettuate tutte le comunicazioni di cancelleria, le notifiche e le eventuali opposizioni) che la rappresenta e difende per procura in calce al presente atto

- ricorrente -

CONTRO

1) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA (C.F. 80022410486), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è ex lege domiciliato in 00186 Roma, Via dei Portoghesi n. 12 (PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it);

- resistente -

E CONTRO

2) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (C.F. 80185250588) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è ex lege domiciliato in 00186 Roma, Via dei Portoghesi n. 12 (PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it);

- resistente -

E CONTRO

3) Tutti i controinteressati in atti - controinteressati -

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIONE E ADOZIONE DELLE PIU'

OPPORTUNE MISURE CAUTELARI

ANCHE EX ART. 56 C.P.A.

del Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ministero per l'Istruzione, 8 giugno 2021, Registro Decreti R.0000344.08-06-2021, pubblicato in data 8 giugno 2021, con il quale è stata approvata e pubblicata la graduatoria del concorso indetto con D.D.G. 23 aprile 2020, n. 510, modificato con D.D.G. 783/2020, per la classe di concorso A005 – Design del Tessuto e della Moda per la Regione Toscana, nella parte in cui non include la ricorrente fra i concorrenti in graduatoria;

NONCHÉ, SE E PER QUANTO OCCORRA

di tutti gli altri presupposti, collegati, connessi o consequenziali, anche di estremi ignoti, laddove lesivi degli interessi della ricorrente;

PER IL RICONOSCIMENTO

del diritto della ricorrente ad essere inserita nell'elenco dei partecipanti alla procedura concorsuale bandita con Decreto del Ministero dell'Istruzione 23 aprile 2020, n. 510, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno;

E PER IL RICONOSCIMENTO

del diritto della ricorrente ad essere inclusa nella graduatoria del concorso indetto con Decreto del Ministero dell'Istruzione 23 aprile 2020, n. 510, modificato con D.D.G. 783/2020, per la classe di concorso A005 – Design del Tessuto e della Moda per la Regione Toscana;

NONCHÉ PER LA CONDANNA

delle Amministrazioni resistenti:

- a inserire la ricorrente fra i partecipanti alla procedura concorsuale bandita con Decreto del Ministero dell'Istruzione 23 aprile 2020, n. 510, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno ed inclusione della stessa nella graduatoria del concorso indetto con Decreto del Ministero dell'Istruzione 23 aprile 2020, n. 510, modificato con D.D.G. 783/2020, per la classe di concorso A005 – Design del Tessuto e della Moda per la Regione Toscana e, per l'effetto,
- ad inserire la ricorrente nella graduatoria del concorso indetto con Decreto del Ministero dell'Istruzione 23 aprile 2020, n. 510, modificato con D.D.G. 783/2020, per la classe di concorso A005 – Design del Tessuto e della Moda per la Regione Toscana, secondo le risultanze della procedura concorsuale, nonché
- al risarcimento di tutti gli eventuali danni subiti dalla ricorrente a causa dei provvedimenti oggetto di impugnazione con il presente ricorso.

PREMESSO CHE:

con Decreto del Ministero dell'Istruzione 23 aprile 2020, n. 510 (di seguito, per comodità, anche solo il DM 510/2020 o il Bando), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 34 del 28 aprile 2020, veniva indetta la procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno.

La procedura, bandita a livello nazionale ed organizzata a livello regionale (cfr. art. 1, comma 2, del Bando), è stata indetta per la specifica finalità di “contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari” (punto primo delle premesse al Bando). Tale precisa finalità si

riscontra, ripetutamente, in tutti i provvedimenti relativi alla procedura; già nel Decreto Legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni nella Legge 20 dicembre 2019, n. 159, richiamato nel Bando e a seguito del quale il Bando è stato emanato, all'art. 1 si sottolinea in molteplici punti l'esigenza di far cessare (o, quanto meno, ridurre il più possibile) il ricorso a contratti a tempo determinato con docenti che invece svolgono l'attività da tempo, con continuità e hanno maturato una serie di requisiti. In altri termini, la finalità principale della procedura concorsuale risultava la stabilizzazione "di diritto" di tutta una serie di docenti che "di fatto" svolgevano da almeno qualche anno (molti anni, per diversi di loro) con continuità l'attività di docenza; tale esigenza di "regolarizzazione giuridica di una situazione fattuale già esistente" era tanto più pregnante quanto maggiore risultava l'anzianità dei docenti (si pensi a docenti che hanno svolto anche per dieci anni la propria attività in base ad una serie di contratti a tempo determinato) ed era ormai divenuta improcrastinabile in considerazione anche delle pronunce del Comitato europeo per i diritti sociali di Strasburgo che, in data 30 gennaio 2021, ha accolto la contestazione presentata dall'associazione Anief, con ricorso n. 146/2017, contro la reiterazione dei contratti a termine, che hanno sancito l'illegittimità del mantenimento di docenti, attivi da anni, tramite una serie di contratti a tempo determinato, senza inserimento nel ruolo (c.d. "precariato"), con ripetute condanne della Repubblica Italiana per non avere ottemperato a tali prescrizioni.

FATTO

L'odierna ricorrente è una docente a tempo determinato dall'anno scolastico 2005/2006 ad oggi da come si evince dalla domanda di partecipazione che, dopo aver correttamente presentato la domanda di partecipazione (cfr. domanda allegata al n. 1), ha partecipato al concorso straordinario per la scuola

secondaria di primo e secondo grado indetta con D.D. n. 510 del 23.04.2020, poi modificato con D.D. n. 783 del 10.07.2020 (cfr. allegati ai nn. 2 - 3).

La docente, dopo aver sostenuto la prova scritta per la classe di concorso “A005”- DESIGN DEL TESSUTO E DELLA MODA per la regione Toscana, veniva a conoscenza del suo mancato superamento soltanto in data 8 giugno 2021, data in cui, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, pubblicava la graduatoria di merito per la classe di concorso A005 – Design del Tessuto e della Moda, Scuola secondaria di I e II grado, ed il nominativo della Dott.ssa Raffa Maria Luisa non era presente nella graduatoria (cfr. graduatoria definitiva allegata al n. 4).

In data 18 giugno 2021, la Prof. Raffa Maria Luisa, presentava sia istanza di accesso agli atti (cfr. allegata al n. 5), sia reclamo avverso la graduatoria del concorso straordinario D.D. 510 del 23 aprile 2020 e D.D. n. 783 dell’8 luglio 2020 – (A005 – Design del Tessuto e della Moda per la Regione Toscana) (cfr. allegato al n. 6), ed il M.I.U.R., Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana in data 5 luglio 2021 trasmetteva la documentazione richiesta (cfr. allegata al n. 7) ma non riscontrava in alcun modo detto reclamo.

Per tutti i suesposti motivi la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, ricorre innanzi a questo Ecc.mo Tribunale chiedendo l’annullamento degli atti impugnati, in quanto illegittimi per i seguenti motivi di

DIRITTO

**1) QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE:
VIOLAZIONE DELL’ART. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE DA
PARTE DELLA LEGGE N. 159/2019, CHE HA PREVISTO LA
SOGLIA DI SUPERAMENTO DELLA PROVA SCRITTA IN 7/10.
VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA IN TEMA DI
STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE PRECARIO.**

La difesa della ricorrente rileva la palese violazione dell'art. 3 e dell'art. 97 della Costituzione da parte dell'art. 1, co. 10 della l. n. 159/2019 relativo alle "Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e abilitazione del personale docente nella scuola secondaria", nella parte in cui ha disposto che "Le prove di cui al comma 9, lettere a) e d), sono superate dai candidati che conseguano il punteggio minimo di sette decimi o equivalente, e riguardano il programma di esame previsto per il concorso ordinario per titoli ed esami per la scuola secondaria bandito nell'anno 2016".

Il punteggio minimo previsto per il superamento della prova scritta si pone in aperto contrasto con gli articoli 3 e l'art. 97 della Costituzione, nonché della normativa comunitaria in tema di stabilizzazione del personale docente precario.

Il Bando di concorso impugnato, sulla base del richiamato disposto di cui alla legge n. 159/19, ha previsto all'art. 13 del Bando, così come modificato dal D.D. n. 783/20, che: "1. La prova scritta, da superare con il punteggio minimo di sette decimi o equivalente e da svolgere con sistema informatizzato secondo il programma di esame previsto dal presente bando, è distinta per classe di concorso e tipologia di posto. [...]11. Superano le prove di cui ai commi 2, 3 e 4 i candidati che conseguono un punteggio complessivo non inferiore a 56/80, ottenuto dalla somma dei punteggi di cui al comma 8".

Il contestato esito scaturisce dall'illegittima e irragionevole determinazione della soglia di ammissione, stabilita dall'art. 13, co. 8 del bando concorsuale in attuazione dell'art. 1, co. 10 della l. n. 159/2019 che, in palese contrasto con la normativa comunitaria in tema di superamento del precariato del personale docente, ha previsto un punteggio minimo così elevato per il superamento della prova scritta del concorso straordinario, che si rivela assolutamente sproporzionato rispetto alle esigenze di interesse pubblico sottese alla

procedura in oggetto.

La Corte Costituzionale si è recentemente pronunciata in merito alla illegittimità del precariato ultratriennale nel Comparto Scuola riconoscendo che: “Venendo all’esame della legge n. 107 del 2015, le sue finalità sono chiaramente indicate con riguardo alla disposizione che, nell’originario disegno di legge (Atto Camera 2994, XVII legislatura), prevedeva la durata dei contratti di lavoro a tempo determinato della scuola (art. 12 del citato d.d.l.). Nella relazione illustrativa si precisava, infatti, che: “La disposizione intende adeguare la normativa nazionale a quella europea, al fine di evitare l’abuso nella successione dei contratti di lavoro a tempo determinato per il personale docente e non docente della scuola pubblica. Ciò a seguito della pronuncia della Corte di giustizia dell’Unione europea del 26 novembre 2014 [...]. In proposito la Corte di giustizia dell’Unione europea nella citata sentenza ha evidenziato il contrasto delle norme italiane in materia di contratti a tempo determinato nel settore scolastico con quanto previsto dalla clausola 5 della direttiva 1999/70/CE. Si introduce il limite temporale di trentasei mesi come durata massima per i rapporti di lavoro a tempo determinato del personale scolastico (docente, educativo, amministrativo tecnico e ausiliario) per la copertura di posti vacanti e disponibili presso le istituzioni scolastiche ed educative statali da considerarsi complessivamente, anche non continuativi”.

14.1. – La disposizione è stata poi trasfusa nel comma 131 dell’art. 1 della legge n. 107 del 2015, secondo cui “A decorrere dal 1° settembre 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi”. 14.2. – La durata complessiva dei contratti a termine è poi assunta dal legislatore quale

parametro di operatività del fondo istituito dal successivo comma 132 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015. [...] 14.4.— A tale normativa a regime si aggiungono rilevanti disposizioni transitorie. È infatti stabilito (art. 1, comma 95, della stessa legge) che: “Per l’anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell’organico di diritto, rimasti vacanti e disponibili all’esito delle operazioni di immissione in ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico ai sensi dell’articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, al termine delle quali sono soppresse le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami banditi anteriormente al 2012”. È poi previsto, sempre dal comma 109, lettera c), della citata legge n. 107 del 2015, che l’art. 399, del d.lgs. n. 297 del 1994, secondo cui l’accesso ai ruoli ha luogo anche attingendo alle graduatorie permanenti, continua ad applicarsi fino a totale scorrimento delle relative graduatorie ad esaurimento. 15. — Ebbene, si è già detto della pluralità delle misure autorizzate dalla normativa comunitaria che qui viene in rilievo; occorre ora precisare che tali misure sono fra loro alternative e che quindi si deve ritenere sufficiente l’applicazione di una sola di esse. Ciò si desume in particolare al paragrafo 79 della motivazione, secondo cui “quando si è verificato un ricorso abusivo a una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato, si deve poter applicare una misura che presenti garanzie effettive ed equivalenti di tutela dei lavoratori al fine di sanzionare debitamente tale abuso e cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione”: dunque, è solo una la misura da applicare, purché presenti garanzie effettive ed equivalenti di tutela. Nello stesso senso sono i precedenti della Corte di giustizia che, sempre a proposito della clausola 5,

punto 1, dell'accordo quadro, affermano che rientra nel potere discrezionale degli Stati membri ricorrere, al fine di prevenire l'utilizzo abusivo di contratti di lavoro a tempo determinato, ad una o più tra le misure enunciate in tale clausola o, ancora, a norme equivalenti in vigore, purché tengano conto delle esigenze di settori e/o di categorie specifici di lavoratori (sentenza 15 aprile 2008, nella causa C-268/06, Impact; sentenza 23 aprile 2009, nelle cause riunite da C-378/07 a C-380/07, Angelidaki ed altri). L'alternatività è del resto implicita nell'identica efficacia delle due misure espressamente individuate dalla Corte, entrambe idonee «a cancellare le conseguenze della violazione» (sempre nel paragrafo 79). Tale efficacia è indubbiamente tipica della sanzione generale del risarcimento, desunta dai principi della normativa comunitaria e non richiede approfondimenti; non diversa, tuttavia, è l'efficacia dell'altra misura, che sostanzialmente costituisce anch'essa un risarcimento, ma in forma specifica. Ciò sarebbe ancor più evidente se la sanzione alternativa consistesse nella trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato, ma la Corte di giustizia dell'Unione europea, prendendo atto del principio del concorso pubblico, ricordato anche nell'ordinanza n. 207 del 2013, ritiene sufficiente una disciplina che garantisca serie chances di stabilizzazione del rapporto.

16. — Ebbene, dalla combinazione dei vari interventi, sia a regime che transitori, effettuati dal legislatore nel 2015, emerge l'esistenza in tutti i casi che vengono in rilievo di una delle misure rispondenti ai requisiti richiesti dalla Corte di giustizia. E tale conclusione trova una indiretta ma autorevole conferma in quella cui è pervenuta la Commissione U.E. a proposito della procedura di infrazione aperta nei confronti del nostro Paese per la violazione della stessa normativa dell'Unione: essa è stata archiviata senza sanzioni a seguito della difesa dell'Italia, argomentata con riferimento alla normativa sopravvenuta.

17. — Viene anzitutto introdotto un

termine effettivo di durata dei contratti a tempo determinato, il cui rispetto è garantito dal risarcimento del danno. E questo, configura quella sanzione dissuasiva che la normativa comunitaria ritiene indispensabile. 18. – Quanto alle situazioni pregresse, occorre distinguere a seconda del personale interessato. 18.1. – Per i docenti, si è scelta la strada della loro stabilizzazione con il piano straordinario destinato alla “copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell’organico di diritto”. Esso è volto a garantire all’intera massa di docenti precari la possibilità di fruire di un accesso privilegiato al pubblico impiego fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dal comma 109 dell’art. 1 della legge n. 107 del 2015, permettendo loro di ottenere la stabilizzazione grazie o a meri automatismi (le graduatorie) ovvero a selezioni blande (concorsi riservati). In tal modo vengono attribuite serie e indiscutibili chances di immissione in ruolo a tutto il personale interessato, secondo una delle alternative espressamente prese in considerazione dalla Corte di Giustizia. La scelta è più lungimirante rispetto a quella del risarcimento, che avrebbe lasciato il sistema scolastico nell’attuale incertezza organizzativa e il personale in uno stato di provvisorietà perenne; una scelta che – va sottolineato – richiede uno sforzo organizzativo e finanziario estremamente impegnativo e che comporta un’attuazione invero peculiare di un principio basilare del pubblico impiego (l’accesso con concorso pubblico), volto a garantire non solo l’imparzialità ma anche l’efficienza dell’amministrazione (art. 97 Cost.)”.

La norma di cui alla l. n. 159/19 ha legittimato l’espletamento non già di una selezione “blanda” per l’immissione in ruolo di tutti quei docenti precari che aspirano al ruolo, ma ha consentito l’avvio di un concorso straordinario che si è sostanziato in una vera e propria procedura selettiva, in contrasto con la normativa comunitaria in materia.

Con la richiamata sentenza, la Corte Costituzionale ha giudicato sostanzialmente adeguata come unica misura, conforme alla normativa europea, quella prevista dalla legge n. 107/15, diretta a garantire “[...] all’intera massa di docenti precari la possibilità di fruire di un accesso privilegiato al pubblico impiego fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento [...] permettendo loro di ottenere la stabilizzazione grazie o a meri automatismi (le graduatorie) ovvero a selezioni blande (concorsi riservati)”.

In contrasto con tali disposizioni, la legge n. 159/19 ha palesemente operato in aperta violazione dei principi comunitari, impedendo ai docenti precari di ottenere la stabilizzazione mediante il ricorso a procedure corrispondenti alla finalità perseguita.

Non è stata in tal modo garantita la effettiva finalità del concorso straordinario indetto con D.D. n. 510 del 23.04.2020, che avrebbe dovuto essere quella di consentire l’immissione in ruolo dei docenti precari: ciò non è avvenuto nel caso di specie, come comprovato dal fatto che sono stati imposti una serie di requisiti particolarmente stringenti e selettivi, che mal si conciliano con l’obiettivo di superamento del precariato.

La fissazione di un punteggio minimo così gravoso per il superamento della prova scritta del concorso straordinario vanifica l’obiettivo perseguito dalla indizione di una simile procedura che, in maniera del tutto paradossale, non presenterebbe alcuna differenza rispetto a quella ordinaria per la quale è richiesto l’ulteriore requisito della abilitazione ed è previsto il punteggio minimo di 28/40 per superare la prova scritta.

Il mancato adeguamento della soglia di superamento della prova scritta al reale fabbisogno di personale da immettere in ruolo ha dunque prodotto una ingiustificata lesione del favor participationis e dei richiamati principi costituzionali.

Richiamati i motivi di annullamento sopra esposti, si intende sottoporre all'Ill.mo T.A.R. adito la disamina della questione di legittimità costituzionale.

In accoglimento della prospettata questione di legittimità costituzionale con riferimento alla interpretazione della disciplina di riferimento, in relazione alle norme costituzionali sopra indicate, si chiede che l'Ill.mo T.A.R. adito Voglia rimettere la questione alla Corte Costituzionale.

2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI COLLEGIALITÀ E DELL'ART. 15, COMMA 1, DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994, N. 487. TRAVISAMENTO DEI FATTI, MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE E CONTRADDITTORIA.

L'Amministrazione ha palesemente violato i principi di trasparenza in sede di correzione degli elaborati, come si evince dal contenuto del verbale di valutazione e dalla griglia di valutazione, forniti dalla Commissione in riscontro all'istanza di accesso agli atti formulata dall'odierna ricorrente.

In contrasto con quanto disposto nel “Manuale della Commissione esaminatrice”, sia il verbale di valutazione che la griglia non sono stati sottoscritti da tutti i componenti della Commissione. Nel verbale di correzione n. 5 e nella griglia di valutazione mancano infatti le firme del Presidente e del Segretario. Come compiutamente esposto all'interno del predetto Manuale, “tutti i componenti della commissione, per correggere i compiti, dovranno essere in possesso di [...] Firma digitale”, necessaria al fine di procedere alla sottoscrizione di tutti i documenti durante il processo di correzione dei compiti.

Il Manuale indica difatti espressamente i seguenti passaggi al fine di consentire una corretta correzione degli elaborati, condivisa e sottoscritta da tutti i componenti della Commissione giudicatrice: “Tutti i documenti previsti durante il processo di correzione dei compiti (Verbale, schede di valutazione,

ecc.), dovranno essere predisposti dal segretario, fatti firmare digitalmente durante la seduta da tutti i componenti della commissione/sottocommissione e tutte le firme dovranno essere apportate sul medesimo file”. È dunque evidente che sussiste l’obbligo, in capo a ciascun membro del Commissione, di procedere alla firma dell’elaborato in sede di correzione. Il “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”, dispone all’art. 15 rubricato “Processo verbale delle operazioni d’esame e formazione delle graduatorie” che “Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige giorno per giorno un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario”.

L’operato dell’Amministrazione risulta illegittimo non solo nella arbitraria attribuzione dei punteggi assegnati alla ricorrente, ma soprattutto in quanto i Commissari non hanno correttamente rispettato i criteri di correzione, omettendo la sottoscrizione dei documenti relativi al processo di correzione degli elaborati. Ciò si pone in aperto contrasto con i principi costituzionali di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione e con la normativa nazionale di riferimento di cui all’art. 35 del d. lgs. n. 165/01. Sono pertanto del tutto carenti i riferimenti idonei ad attestare la sussistenza ed il rispetto del principio di collegialità in sede di correzione della prova scritta sostenuta dall’odierna ricorrente, criterio che deve essere garantito in tutte le procedure concorsuali. Da ciò ne deriva l’illegittimità del verbale di correzione e della griglia di valutazione impugnati, nonché di tutti gli atti ad essi connessi, per mancanza di sottoscrizione da parte di tutti i componenti della Commissione.

3) ILLOGICITÀ ED INCOERENZA DEL GIUDIZIO FINALE ATTRIBUITO ALLA RICORRENTE RISPETTO ALLA GRIGLIA DI

VALUTAZIONE. VIOLAZIONE DELL'ART. 12 DEL D.P.R. N. 487/94 E DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 241/91. TRAVISAMENTO DEI FATTI, ILLOGICITÀ MANIFESTA.

Il D.P.R. n. 487/94 in tema di Regolamento per l'accesso agli impieghi nelle Amministrazioni Pubbliche prevede all'art. 12 rubricato "Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali" che "1. Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. Esse, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte. 2. Nei concorsi per titoli ed esami il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione delle prove orali. 3. I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, con le modalità ivi previste". La Commissione esaminatrice non ha affatto esplicitato sulla scorta di quali presupposti sarebbe stato concretamente ripartito il range tra il punteggio minimo e quello massimo previsto per ogni risposta, nonostante che in ciò consistesse la funzione principale della previa determinazione delle modalità di attribuzione dei punteggi numerici. Esaminando la griglia di correzione dei quesiti a risposta aperta e confrontandola con il giudizio sintetico espresso dalla Commissione, non si comprende in base a quali criteri la medesima possa aver decretato l'insufficienza della ricorrente e dunque il suo mancato superamento della prova scritta. Nel caso in esame, la Commissione ha sinteticamente espresso il seguente giudizio: "L'elaborato dimostra una conoscenza generica della

disciplina, e sono presenti lacune nelle competenze e conoscenze didattico-metodologiche. L'esposizione è abbastanza chiara. Non è stato svolto un quesito, oltre a quello inglese". Quanto asserito dall'Amministrazione si colloca in evidente contrasto con il contenuto della griglia di valutazione dell'elaborato della ricorrente, alla quale è stato attribuito in un quesito il punteggio di 5 e in un quesito il punteggio 3,5 in relazione all'indicatore della "Padronanza delle conoscenze e competenze disciplinari", comprovante corrispettivamente una "Trattazione ampia e contestualizzata basata su conoscenze e competenze disciplinari ampie e/o approfondite" e una "Trattazione pertinente basata su conoscenze e competenze disciplinari appropriate". Ancora, è stato attribuito alla ricorrente in un quesito il punteggio di 5 ed in un altro 4 in relazione all'indicazione della "Padronanza delle conoscenze e competenze didattico – metodologiche" comprovante una "Trattazione ampia e contestualizzata basata su conoscenze e competenze disciplinari ampie e/o approfondite".

Non si comprende il criterio utilizzato dalla Commissione nella attribuzione dei punteggi alla ricorrente, soprattutto in relazione agli ultimi due quesiti per i quali sono state attribuite valutazioni nettamente inferiori a quelle relative alle altre risposte fornite, laddove la medesima Amministrazione ha ben evidenziato una trattazione ampia e contestualizzata basata su conoscenze e competenze disciplinari ampie e approfondite. Vi è da rilevare che è lo stesso Ministero ad aver programmato una prova in maniera poco chiara e confusionaria, come si evince dal fatto che nei quesiti posti si confonde sistematicamente il termine "Unità didattica" con quello di "Unità di apprendimento" (UD e UDA), che da un punto di vista metodologico e di contenuti sono strutture diverse, essendo la prima un elenco di contenuti sul tema esaminato basato sulle conoscenze, in contrasto con la seconda che invece rappresenta una procedura interdisciplinare, con contenuti trasversali tra

le materie coinvolte. Le differenze tra l'unità didattica (UD) e quella di apprendimento (UDA) si levano sotto il profilo dei contenuti e delle fasi.

Mentre l'UD è centrata sui contenuti, sull'insegnante, sulle conoscenze/abilità, contiene un apparato di verifica delle conoscenze e delle abilità ed è costituita prevalentemente da attività individuale o collettivo diretto all'insegnante. La UDA è centrata sul processo di apprendimento, sull'allievo, sulle competenze, contiene un apparato di verifica e valutazione delle competenze, abilità e conoscenze, attraverso l'analisi del processo, del prodotto e la riflessione-ricostruzione da parte dell'allievo. Inoltre, è costituita essenzialmente da un'attività di gruppo autonomamente condotta dagli studenti con il supporto e la mediazione dell'insegnante.

L'unità didattica, (UD) diverge da quella di apprendimento (UDA) anche per le diverse fasi, poiché, mentre l'unità didattica (UD) è costituita da:

1. Definizione degli obiettivi; 2. Definizione dei contenuti; 3. Definizione delle metodologie; 4. Definizione delle modalità di verifica di raggiungimento degli obiettivi, l'unità didattica (UDA) è costituita da:

1. Progettazione: Titolo, competenze, compito unitario, obiettivi di apprendimento, obiettivi formativi; 2. Realizzazione; 3. Valutazione: Verifica, Valutazione e monitoraggio.

Nel caso di specie non è ravvisabile il percorso logico che ha condotto la Commissione a differenziare in modo così evidente le valutazioni, tali cioè da consentire di collegare le concrete caratteristiche degli elaborati ai punteggi numerici, così da permettere di ricostruire l'iter logico-giuridico seguito e di verificare la coerenza delle valutazioni effettuate, in particolare dove essa ha inteso attribuire alla ricorrente un punteggio insufficiente, anziché un punteggio maggiore e sufficiente per ciascuna risposta data. Gli indicatori e i descrittori, in realtà, indicano i profili di valutazione ed i temi degli elaborati

che sarebbero stati oggetto di valutazione ai fini dell'attribuzione dei singoli punteggi. In pratica, suddividono la valutazione, dal punto di vista del parametro e dell'oggetto. Ora, un siffatto modo di procedere può risultare sufficiente qualora ad ogni profilo o tema della valutazione corrisponda l'attribuzione o meno di un punteggio fisso (in conseguenza del riscontro dell'esistenza o della mancanza di quell'elemento considerato rilevante) oppure, quanto meno, ci si trovi in presenza di un sistema articolato di profili o temi e per ciascuno di essi sia prevista l'attribuzione di una parte del punteggio complessivo, mantenuta nell'ambito di un range assai limitato. In presenza di simili presupposti, la mancanza di criteri di collegamento diretto tra concrete caratteristiche degli elaborati e punteggi numerici attribuiti, viene resa accettabile dalla limitatezza del margine entro il quale può esplicarsi l'apprezzamento tecnico discrezionale (sostanzialmente sindacabile solo in presenza di palesi travisamenti, o illogicità o disparità rilevabili mediante la comparazione di elaborati sovrapponibili di diversi candidati). A ben vedere, non è dato comprendere come la Commissione abbia assegnato un punteggio negativo alle risposte date in relazione ai primi tre quesiti, emergendo la assoluta nebulosità delle operazioni di correzione ed una inaccettabile approssimazione. La contraddittorietà dei punteggi attribuiti è evidente in quanto che da un lato alla ricorrente sono stati assegnati 5 punti (il massimo) in diversi descrittori di più quesiti, mentre dall'altro lato in maniera del tutto arbitraria sono stati valutati negativamente altri quesiti. Risulta di difficile comprensione la scelta da parte della Commissione di attribuire 3 e 3,52 in alcuni quesiti in relazione alla "Qualità dell'esposizione e correttezza linguistica e terminologica", così come per la "Padronanza delle conoscenze e competenze disciplinari", procedendo invece alla valutazione di altri descrittori senza una evidente logica. Le carenze e le illogicità nei contenuti dei suesposti

criteri sono abnormi, e meritano di essere censurate dal T.A.R. adito poiché la Commissione ha errato nello svolgimento delle proprie funzioni, applicando in modo non conforme la discrezionalità tecnica ad essa demandata, in quanto non ha definito i criteri con i quali si sarebbero dovuti attribuire gli indicatori con i rispettivi descrittori. Il riferimento a tali indicatori, ma anche a quello della compiutezza nella trattazione, si prestano a troppe interpretazioni e non garantiscono il rispetto dei principi di trasparenza, di imparzialità e ragionevolezza dell'agire amministrativo. In una simile situazione, l'interesse pubblico è direttamente individuato dalla legge, la quale impone, per l'appunto, l'espletamento di una procedura di concorso pubblica e trasparente per la selezione dei soggetti da assumere nella P.A.; di contro, all'autorità pubblica esaminatrice è fatto obbligo di esprimere valutazioni tecniche sulle prove di esame e null'altro. Tra l'altro si evidenzia che alla ricorrente, oltre al punteggio numerico, è stato assegnato un giudizio sintetico, che non è idoneo ad esplicitare la motivazione del mancato superamento della prova scritta. Sulla questione la giurisprudenza si è consolidata nel senso di affermare la necessità di una motivazione del giudizio delle prove di un concorso, essendo insufficiente la mera valutazione in termini numerici, soprattutto per la valutazione di una prova negativa, quando i criteri predeterminati dalla Commissione esaminatrice consistono in espressioni affette da genericità. I criteri di valutazione rappresentano l'elemento di riferimento e di giustificazione del punteggio finale assegnato, cosicché, più sono predeterminati in modo rigido, corretto, specifico e dettagliato, e più il giudizio finale espresso in forma numerica poggia su basi giustificatrici adeguate, chiare, trasparenti ed imparziali. In particolare, quanto alla motivazione che dovrebbe sorreggere il punteggio attribuito, il voto numerico espresso non pare affatto assolvere quanto prescritto dall' art. 3 della L. 241/1990, il quale impone

l'obbligo di motivazione per tutti i provvedimenti amministrativi, compresi quelli concernenti lo svolgimento di pubblici concorsi, con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria. Inoltre nei concorsi pubblici l'esigenza della speditezza e snellezza delle operazioni concorsuali deve essere temperata con il rispetto dei principi costituzionali della ragionevolezza, coerenza e logicità del provvedimento amministrativo rappresentato dalla valutazione. Dunque, al fine di consentire di comprendere le ragioni del punteggio attribuito alla candidata, il valore numerico assegnato ad una prova deve costituire diretta applicazione dei criteri rigidamente e specificatamente predeterminati dalla Commissione.

Particolarmente significativa sul punto è la sentenza delle S.U. della Cassazione n. 14893 del 21/6/2010 che chiarisce che nel caso di pubblici concorsi “..la valutazione demandata alla commissione esaminatrice è, in primo luogo, certamente priva di “discrezionalità”, perché la commissione non è attributaria di alcuna ponderazione di interessi nè della potestà di scegliere soluzioni alternative, ma è richiesta di accertare, secondo criteri oggettivi o scientifici (che la legge impone di portare a preventiva emersione), il possesso di requisiti di tipo attitudinale-culturale dei partecipanti alla selezione la cui sussistenza od insussistenza deve essere conclusivamente giustificata (con punteggio, con proposizione sintetica o con motivazione, in relazione alle varie “regole” legali delle selezioni).... La commissione esaminatrice è tenuta per legge a far precedere la correzione, e le singole valutazioni, da una sintesi delle proprie ipotesi valutative (art. 12 DPR 487/1994) ...Il legislatore ha imposto la preventiva, generale ed astratta posizione delle regole del giudizio, al fine di assicurare che le singole, numerose, anche remote valutazioni degli elaborati siano tutte segnate dai caratteri dell'omogeneità e permanenza, solo attraverso

la fissazione di tale preventiva cornice potendo ragionevolmente essere assicurato l'auspicato risultato di una procedura concorsuale trasparente ed equa". La Commissione pare aver considerato in modo molto approssimativo le indicazioni normative e giurisprudenziali dettate al fine di assicurare la trasparenza dell'operato della P.A., imprescindibile soprattutto nello svolgimento dei pubblici concorsi. In sostanza, la corretta valutazione delle prove di esame costituisce il principale obiettivo di tutela che i soggetti partecipanti alla procedura concorsuale intendono conseguire: la motivazione risulta essenziale anche al fine di poter correttamente apprezzare la potenziale risarcibilità della chance perduta. In conclusione, si ha la sensazione che i criteri di valutazione siano stati adottati dalla Commissione più come "atto dovuto" ed imposto dalla legge, che come effettivo strumento di correzione e valutazione.

4) SULLE MODALITÀ DI CORREZIONE DEGLI ELABORATI: VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 3 DELLA LEGGE N. 241/90 SOTTO IL PROFILO DELLA CARENZA DI MOTIVAZIONE DEI CONTENUTI DELLE SCHEDE DI VALUTAZIONE E DEI PUNTEGGI ATTRIBUITI. ECCESSO DI POTERE, DIFETTO DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ.

L'Amministrazione ha male applicato la discrezionalità accordatale dalla legge nella attribuzione dei punteggi, sia in quanto ha trascurato ogni forma di motivazione sostanziale legata al punteggio attribuito alla ricorrente, sia poiché non ha specificato i singoli punteggi in relazione alla griglia di valutazione elaborata per la correzione dei quesiti. Come si evince dal citato documento, l'Amministrazione ha previsto per ogni indicatore una serie di descrittori e parametri in base ai quali attribuire un punteggio maggiore o minore, a seconda

della trattazione e dell'approfondimento nello svolgimento dei cinque quesiti, nella misura prevista all'allegato n. 7 del presente ricorso.

Allo stesso modo, è stata prevista la valutazione del quesito in lingua inglese, che l'Amministrazione avrebbe dovuto così valutare: Il Ministero resistente non ha compiutamente motivato il mancato superamento della prova scritta della ricorrente, fornendo alla medesima soltanto un giudizio sintetico in relazione al punteggio di 36/75 attribuito. L'Amministrazione ha difatti indicato sommariamente che "L'elaborato dimostra una conoscenza generica della disciplina e sono presenti lacune nelle competenze e conoscenze didattico - metodologiche. L'esposizione è abbastanza chiara. Non è stato svolto un quesito, oltre a quello di inglese". È evidente che tale affermazione si pone in aperto contrasto con l'art. 3 della legge n. 241/90, in quanto è del tutto carente l'indicazione del percorso logico giuridico che ha condotto l'Amministrazione ad attribuire il voto finale di 36 ne risulta in alcun modo specificata la proporzionale incidenza di ogni singolo descrittore in relazione a ciascun quesito. A ciò deve aggiungersi che non è stata in alcun modo dimostrata la contestualità e compresenza di tutti i membri della commissione in sede di svolgimento della prova "da remoto". In conformità alla Guida predisposta per la correzione degli elaborati, la Commissione partecipa attivamente e contestualmente alla correzione dell'elaborato scritto, rispettando le seguenti fasi. Incombe pertanto su ciascun componente della Commissione l'onere di partecipare e procedere alla correzione del compito, seguita dall'inserimento dei punteggi e dalla predisposizione della scheda di valutazione. Nel caso di specie, il Ministero resistente ha ampiamente violato il principio di collegialità nella partecipazione alle procedure concorsuali, condizione che si evince chiaramente dalla mancata sottoscrizione del verbale di correzione della griglia di valutazione da parte di tutti i componenti della Commissione. In sede di

correzione ed attribuzione dei punteggi, il Ministero resistente ha pertanto palesemente violato i principi di imparzialità e trasparenza che devono governare l'attività amministrativa.

La L. n. 241/90 ha disciplinato il procedimento amministrativo, prevedendo tra l'altro, il principio della obbligatorietà della motivazione e della partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti. La finalità della trasparenza, efficienza e buon andamento, in attuazione dei principi costituzionali, risulta, pertanto, conseguita soltanto qualora l'Amministrazione renda cosciente il destinatario del provvedimento negativo e delle ragioni che hanno portato la stessa ad assumere una determinata decisione.

La giurisprudenza amministrativa ha più volte affermato che “Nel processo amministrativo, la motivazione del provvedimento amministrativo costituisce, ai sensi dell'art. 3, l. 7 agosto 1990, n. 241, il presupposto, il fondamento, il baricentro e l'essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo e, per questo, un presidio di legalità sostanziale insostituibile, nemmeno mediante il ragionamento ipotetico che fa salvo, ai sensi dell'art. 21- octies comma 2, cit. l. n. 241 del 1990, il provvedimento affetto dai c.d. vizi non invalidanti; in effetti il principio della necessaria motivazione degli atti amministrativi non è altro che il precipitato dei più generali principi di buona amministrazione, correttezza e trasparenza, cui la Pubblica amministrazione deve uniformare la sua azione e rispetto ai quali sorge per il privato la legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni giustificative del provvedimento incidente sui suoi interessi, anche al fine di poter esercitare efficacemente le prerogative di difesa innanzi all'autorità giurisdizionale” (vedi sentenza n. 560 del 06 aprile 2016 – TAR Lecce).

Anche Questo Ecc.mo TAR del Lazio ha attribuito rilevanza al principio sopra

richiamato evidenziando che “La motivazione del provvedimento amministrativo consiste nella enunciazione delle ragioni di fatto e nell'individuazione delle relative norme di diritto che ne hanno giustificato il contenuto, ed è finalizzata a consentire al destinatario del provvedimento la ricostruzione dell'iter logico - giuridico che ha determinato la volontà dell'Amministrazione consacrata nella determinazione a suo carico adottata. La motivazione degli atti amministrativi costituisce uno strumento di verifica del rispetto dei limiti della discrezionalità allo scopo di far conoscere agli interessati le ragioni che impongono la restrizione delle rispettive sfere giuridiche o che ne impediscono l'ampliamento, e di consentire il sindacato di legittimità sia da parte del giudice amministrativo che eventualmente degli organi di controllo, atteso che il disposto di cui all'art. 3, l. n. 241 del 1990, secondo cui ogni provvedimento amministrativo deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione dell'Amministrazione. All'osservanza dell'obbligo di motivazione va attribuito un rilievo preliminare e procedimentale nel rispetto del generale principio di buona amministrazione, correttezza e trasparenza, positivizzato dall'art. 3, l. 7 agosto 1990 n. 241 rispetto al quale sorge per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e i motivi del provvedimento riguardante la sua richiesta” (sentenza n. T.A.R. Roma (Lazio) sez. II 02 settembre 2015 n. 11012).

Ciò premesso, attraverso la censura in argomento, risultano invocati e, quindi, trovano ingresso principi generali dell'ordinamento in materia di procedimento amministrativo, quali la trasparenza, la partecipazione e la necessità di una adeguata istruttoria; ove si tratti di principi generali dell'ordinamento, il rispetto di quest'ultimi da parte dell'Amministrazione si impone, anche in carenza di previsioni espresse. Nel caso di specie, il Ministero resistente non ha fornito alcuna ragionevole motivazione in relazione alle numerose illegittimità in tale

sede sollevate, in quanto non ha in alcun modo provato né motivato la corrispondenza dei punteggi attribuiti a quanto contenuto nella griglia di valutazione. Con particolare riferimento alle procedure concorsuali pubbliche, il difetto di istruttoria viene definito come “scorrettezza in una scelta discrezionale”. Affinché si verifichi tale figura sintomatica riconducibile all'eccesso di potere occorrono tre condizioni: 1) un potere discrezionale della P.A.; 2) uno sviamento di tale potere; 3) la prova dello sviamento, necessaria per far venire meno la presunzione di legittimità dell'atto.

Nel caso in esame viene infatti in considerazione un'attività amministrativa tipicamente discrezionale, quale quella svolta da una Amministrazione la quale, pur nel rispetto dei parametri di legalità, imparzialità, buona amministrazione, ragionevolezza e trasparenza, ai quali sempre si deve ispirare qualunque attività diretta a fini pubblici, può fruire ex lege, di un margine di apprezzamento, più o meno ampio, nell'attività valutativa attribuitale. La discrezionalità, intesa come facoltà di scelta tra più comportamenti giuridicamente leciti per il soddisfacimento dell'interesse pubblico e per il perseguimento di un fine rispondente alla causa del potere esercitato, presuppone sempre e comunque una ponderazione comparativa di più interessi c.d. secondari rispetto ad un interesse c.d. primario. Tale interesse deve essere perseguito in ogni caso nel rispetto dei principi cardini ai quali si ispira l'attività amministrativa (legalità, imparzialità, ragionevolezza, buona amministrazione, ecc.) e che sono tra i principi di salvaguardia degli interessi dei singoli (in questo caso i candidati al concorso), che seppure “secondari” e talvolta confliggenti con il primo, devono essere rispettati.

**5) ILLEGITTIMITÀ DEL BANDO DI CONCORSO NELLA PARTE
IN CUI NON PREVEDE L'ACCERTAMENTO DELLA
CONOSCENZA DELL'USO DELLE APPARECCHIATURE**

**INFORMATICHE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI
LEGGE: D. LGS. N. 165/01 – L. N. 82 DEL 07.03.2005. ECCESSO DI
POTERE, DISCRIMINAZIONE, IRRAGIONEVOLEZZA,
INADEGUATEZZA, ARBITRARIETÀ.**

Il Ministero resistente ha consentito l'espletamento di una prova concorsuale, pur in assenza della previsione della prova di informatica, prevista per legge ai sensi dell'art. 37 comma 1 del D. Lgs. n. 165/01 (cfr. art. 37 comma 1 D. Lgs. n. 165/01).

La citata disposizione sancisce infatti che "1. A decorrere dall'1 gennaio 2000 i bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, prevedono l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere".

L'Amministrazione ha l'obbligo di verificare, in sede di predisposizione delle prove concorsuali, la conoscenza dei requisiti informatici indispensabili al corretto espletamento delle funzioni professionali.

Sul punto, l'art. 13 del "Codice dell'amministrazione digitale" di cui al D. Lgs. n. 82 del 07.03.2005 prevede, con riferimento alla "Formazione informatica dei dipendenti pubblici" che "1. Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei piani di cui all'art. 7-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nell'ambito delle risorse finanziarie previste dai piani medesimi, attuano anche politiche di formazione del personale finalizzate alla conoscenza e all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione".

La palese violazione da parte del Ministero resistente della normativa vigente in materia concorsuale è evidente se solo si considera che l'odierna ricorrente avrebbe certamente superato la prova scritta del concorso straordinario se solo

l'Amministrazione avesse legittimamente programmato lo svolgimento di una prova di informatica. L'omessa previsione di una prova volta all'accertamento delle conoscenze informatiche ha pertanto cagionato un concreto pregiudizio nei confronti della ricorrente, la quale è stata privata della possibilità di ambire ad una stabilità professionale, a causa della illegittima condotta dell'Amministrazione. A conforto di ciò, è sufficiente rilevare che Questo Ecc.mo Tribunale ha già disposto l'annullamento di un precedente bando di concorso del M.I.U.R. (ora Ministero dell'Istruzione) in contrasto sia con la normativa vigente nonché con le precedenti circolari ministeriali.

In tale pronuncia, il TAR del Lazio ha rilevato che “È del pari infranta la invocata circolare Miur 27.7.2012 n. 5259, reiterata con la circolare n. 8880/2013, che stabilisce che fino all'adozione del regolamento sul personale di cui all'art. 2 co. 7 della L. n. 508/1999 alle necessità di personale debba farsi fronte attingendo alle graduatorie permanenti di istituto nelle quali deve essere incluso il personale con almeno 24 mesi di servizio, graduatorie che debbono essere annualmente aggiornate inserendovi anche i dipendenti che matureranno il predetto requisito temporale di servizio negli anni accademici successivi. Bandendo il nuovo concorso gravato, l'amministrazione ha violato tutte le disposizioni or ora richiamate”.

L'Amministrazione resistente, prevedendo nel D.D. n. 510 del 23.04.2020 soltanto lo svolgimento di una prova scritta “computer based” e non disponendo nulla sulla valutazione delle competenze informatiche dei candidati, ha agito in palese violazione di legge.

Per quanto sin qui esposto la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, previa rimessione alla Corte Costituzionale della questione incidentale di costituzionalità che con il presente atto viene sollevata, considerata la rilevanza ai fini del decidere, poiché il giudizio non può essere definito

indipendentemente dalla risoluzione della questione stessa:

RICORRE

**ALL'ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL
LAZIO – ROMA**

ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE EX ART. 55 C.P.A.

Con la presente istanza cautelare si chiede l'emissione di un provvedimento diretto all'annullamento dell'intera procedura straordinaria, in quanto predisposta in palese violazione della normativa vigente in tema di concorsi pubblici.

Essendo il ricorso assistito da fumus boni iuris e sussistendo, per le ragioni qui esposte, il periculum in mora, si chiede all'Ecc.mo T.A.R. adito, in accoglimento del ricorso, di annullare la procedura straordinaria indetta con D.D. n. 510 del 23.04.2020 per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno.

Sul fumus boni iuris si precisa che il Ministero dell'Istruzione, non modificando il Bando di concorso, ha mantenuto una serie di illegittimità non procedendo alla rettifica di tutte quelle previsioni ivi contenute che sono evidentemente contra legem.

Alla ricorrente non è stato garantito il regolare e legittimo svolgimento della prova scritta. Per quanto sin qui esposto, il fumus boni iuris appare articolato e motivato. Le violazioni sopra lamentate appaiono, difatti, talmente gravi e diffuse da determinare un'inammissibile approssimazione della procedura concorsuale e comprometterne la legittimità, soprattutto in considerazione del fatto che il concorso straordinario in oggetto è stato indetto con il preciso fine del superamento del precariato.

Sul periculum in mora, lo stesso appare provato in re ipsa dal fatto che il Ministero dell'Istruzione ha avviato e concluso una procedura straordinaria

articolata in violazione dei principi concorsuali previsti dalla legge.

Tra le numerose illegittimità richiamate, si rappresenta che la ricorrente è stata altamente pregiudicata prima dalla mancanza dello svolgimento della prova di informatica, successivamente dalla illogica attribuzione dei punteggi in assenza di criteri certi e trasparenti.

Il danno grave ed irreparabile è in re ipsa, se solo si considera che il mancato superamento della prova scritta della ricorrente è imputabile alle irregolari modalità di programmazione ed espletamento della procedura straordinaria, che le hanno impedito di superare il concorso, con conseguente impossibilità di ottenere l'immissione in ruolo.

Messina, 5 agosto 2021

Avv. Pasqualina Fossari

Nel merito, si chiede l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.Mo Tribunale adito, contrariis rejectis, annullare i provvedimenti impugnati ed in ogni caso accogliere il ricorso e l'annessa domanda cautelare.

Con vittoria delle spese di lite con clausola di attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

IN VIA ISTRUTTORIA

Si chiede ai sensi dell'art. 55, commi 8 e 12 che sia ingiunto alla Commissione di esame di depositare tutta la documentazione inerente la procedura concorsuale in oggetto, ivi compresi i file di LOG, contenenti i tempi e le modalità di connessione di tutti i componenti della Commissione, nonché di tutti i verbali relativi all'insediamento della predetta Commissione in sede di correzione dell'elaborato della ricorrente, per la verifica e conferma della sussistenza delle criticità sopra denunciate.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che la presente controversia, in materia di pubblico impiego, è di valore indeterminabile e

pertanto il C.U. ammonta ad € 325,00.

Si versano in produzione i seguenti documenti in copia:

- 1) Domanda di partecipazione;
- 2) D.D. n. 510 del 23.04.2020;
- 3) D.D. n. 783 del 10.07.2020;
- 4) Registro Decreti R.0000344.08-06-2021, pubblicato in data 8 giugno 2021;
- 5) Istanza di accesso agli atti del 18 giugno 2021;
- 6) reclamo del 18 giugno 2021;
- 7) Esito prova scritta e griglia di valutazione.

Salvo ogni altro diritto.

Messina, 3 agosto 2021

Avv. Pasqualina Fossari

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ
DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI
LITISCONSORTI EX ART. 151 C.P.C.**

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende la ricorrente giusta procura in calce al presente ricorso,

ESPONE

- il presente ricorso ha per oggetto la richiesta di annullamento della procedura straordinaria indetta con D.D. n. 510 del 23.04.2020;
- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio il ricorso che precede dovrebbe essere notificato ai docenti potenziali controinteressati, ossia a tutti coloro che non hanno superato la prova scritta della procedura in oggetto, per la classe di concorso "A005";

RILEVATO CHE

- la notifica nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione del numero dei destinatari;

- la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale appare oltremodo onerosa per la ricorrente;
- sul punto il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con ordinanza n. 9506 del 2013 ha stabilito che “Ai fini dell’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale può essere validamente sostituita dall’inserimento sul sito web della PA resistente a tenore dell’art. 52, comma 2, c.p.a. (“Termini e forme speciali di notificazione”), a norma del quale il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso “con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell’articolo 151 del codice di procedura civile”;
- visto l’art. 151 c.p.c, il quale dispone che “Il giudice può prescrivere, anche d’ufficio, con decreto steso in calce all’atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge”;
- tale forma di notifica continua ad essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.

Tanto premesso, i sottoscritti avvocati,

FORMULA ISTANZA

Affinché la S.V.I., valutata l’opportunità – laddove ritenuto opportuno e legittimo ai fini della integrale instaurazione del contraddittorio – Voglia autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, ai sensi dell’art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l’inserimento in G.U.

VOGLIA PERTANTO AUTORIZZARE LA NOTIFICA DEL RICORSO CHE PRECEDE

nei confronti di tutti i docenti che hanno superato la prova scritta del concorso straordinario per la classe di concorso di appartenenza della ricorrente,

attraverso la pubblicazione sull'area tematica del sito web del Ministero dell'Istruzione.

Messina, 5 agosto 2021

Avv. Pasqualina Fossari

Io sottoscritto avv. Fossari dichiaro che il presente ricorso è conforme all'originale